



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini, ha pronunciato la seguente



SENTENZA

nella causa iscritta al n. 386 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, e promossa

da

[] SPV s.r.l. []), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ed in sua vece la procuratrice, rappresentata e difesa dall'avv.

[]

[] [] [];

attrice in riassunzione

contro

T [] M [] []

[]

[] [] [] [] [] [];

convenuto

OGGETTO: CONTRATTI BANCARI

CONCLUSIONI:

Per [] SPV s.r.l.: "In via principale nel merito:

Accertare e dichiarare che T [] SPV S.r.l. è creditrice nei confronti del Sig. M [] T [] della somma di € 45.497,37





oltre interessi di mora e spese, dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo, e per l'effetto, emettere sentenza di condanna al pagamento di detta somma o di quella ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria".

Per T M : "A. In via pregiudiziale, considerati gli effetti dell'omologa del piano del consumatore contenuti all'art. 12 ter L. n. 3/2012, con provvedimento reso in data 1°.04.2022 dal Tribunale di Vasto (cfr. allegato), adottare ogni consequenziale provvedimento e dare atto che: a) dalla data di omologazione del piano, i creditori con titolo o causa anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali (comma 1); b) dalla data di omologazione del piano, i creditori con titolo o causa anteriore non possono iniziare o proseguire azioni cautelari, né acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore (comma 1); c) il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla data in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto di omologa (comma 2); d) i creditori con titolo o causa posteriore alla data in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto di omologa non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano (comma 2);

B. Sempre in via preliminare, accertare il difetto di legittimazione attiva e/o la carenza della titolarità del diritto in capo alla T SPV S.r.l., per mancanza di prova della presunta cessione del credito oggetto di causa;

C. Nel merito, rigettare le richieste di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto;

D. Sempre nel merito, accertare e dichiarare, ai sensi degli art.117 e 127 TUB, nonché 1325 c.c., la nullità dei contratti di finanziamento oggetto di causa per carenza di accordo delle parti sulle condizioni economiche e per mancata consegna di un





esemplare al cliente;

E. Sempre nel merito, accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia delle clausole di cui agli "ulteriori oneri", "estratto conto", "recesso", "modifica delle condizioni", "ritardo nei pagamenti", "decadenza dal beneficio del termine" ed "oneri fiscali" di cui alle condizioni generali di contratto per violazione degli art.1341, secondo comma, c.c., nonché degli art. 33 e 34 del Codice del consumo (D.L.vo n. 206/05) e per l'effetto rideterminare l'esatto dare-avere tra le parti previa espunzione di tutti gli oneri e gli addebiti eseguiti dalla finanziaria sulle base di dette clausole;

F. Condannare l'attrice all'integrale pagamento delle spese e competenze di lite, sia per il presente giudizio che per quello di opposizione a d.i. ingiuntivo n. 506/2019 svoltosi innanzi al Tribunale di Chieti ed iscritto al R.G. n. 2149/2019 (all'esito del quale, in accoglimento della eccezione di incompetenza territoriale formulata da M [redacted] T [redacted], il giudice adito si spogliava della competenza a pronunciare sulle spese, dovendo provvedervi il giudice al del Tribunale di Vasto), da distrarsi in favore del procuratore antistatario come per legge".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione per riassunzione, T [redacted] SPV s.r.l. ha convenuto in giudizio T [redacted] M [redacted] al fine di ottenerne la condanna al pagamento della somma di € 45.497,37, oltre interessi di mora e spese.

L'attrice ha premesso di aver richiesto ed ottenuto dal Tribunale di Chieti il decreto ingiuntivo n. 506 del 2/10/2019, avverso il quale, con atto di citazione notificato in data 7/12/2019, ha proposto opposizione l'ingiunto, deducendo, tra plurimi motivi di doglianza, l'incompetenza per territorio del





Tribunale di Chieti, identificando quale competente il Tribunale di Vasto; all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, in data 25/1/2021, il Tribunale di Chieti ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Vasto, davanti al quale ha rimesso le parti assegnando termine perentorio per la riassunzione della domanda avente ad oggetto il credito di cui al decreto ingiuntivo opposto, nulla disponendo in ordine alle spese di lite.

Riassunta la causa davanti al Tribunale di Vasto, l'attrice ha premesso in fatto che:

- T [] M [] ha sottoscritto con [].it s.p.a. (poi incorporata da [] [] [] [] s.p.a.) il contratto n. [] in data 7/12/2007 ed il contratto n. [] in data 4/9/2008, aventi, rispettivamente, ad oggetto il finanziamento per l'ammontare di € 21.582,96 e di € 8.443,60;
- la parte finanziata è rimasta inadempiente agli obblighi di pagamento contrattualmente previsti, con ciò maturando, alla data del 22/6/2015, un'esposizione debitoria per complessivi € 45.497,37;
- il credito, in origine facente capo a [] [] [] [] [] [] [] di fusione per incorporazione del 27/3/2015) è stato oggetto di cessione *pro soluto* in favore di [] SPV s.r.l., realizzatasi nel contesto di un'operazione di cartolarizzazione ex L. n. 130/1999 e art. 58 del D. Lgs. n. 385/1993, provata e pienamente efficace ed opponibile al debitore ceduto in virtù dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 75 del 2/07/2015.

Si è costituito in giudizio T [] M [], il quale -





riportandosi a tutte le deduzioni, eccezioni, domande e richieste istruttorie già formulate con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo del giudizio davanti al Tribunale di Chieti - ha eccepito: a) l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria previsto dall'art. 5, D.lgs. n. 28/2010; b) la mancata sottoscrizione dei contratti da parte dell'istituto di credito, recando gli stessi la sola sottoscrizione del cliente; c) la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n. 4) c.c. delle somme dovute a titolo di interessi; d) la mancanza degli estratti conto integrali; e) la nullità dei contratti di finanziamento *de quo* per carenza di accordo in ordine alle condizioni economiche e per mancata consegna di un esemplare al cliente, nonché per violazione degli artt. 1341, comma secondo, c.c. e 33 e 34 cod. cons.; f) la mancanza di titolarità del credito e/o difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice per mancata prova della cessione del credito.

La causa è stata istruita mediante produzioni documentali.

Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 13/12/2022.

La domanda è infondata e va, pertanto, respinta.

In via introduttiva, giova premettere che, in base alla consolidata ripartizione dell'onere della prova tra creditore e debitore, il primo deve dimostrare che il suo credito esiste e che è diventato esigibile/è scaduto, mentre spetta al debitore dimostrare che l'asserito credito non esiste ovvero che sussistono fatti modificativi, impeditivi o estintivi dello stesso (art. 2697 c.c.).





Nel caso di specie, l'attrice ha prodotto in giudizio:

- i contratti di finanziamento n. 2576506 del 7/12/2007 e n. 2904633 del 4/9/2008 (doc. 5), che parte convenuta non contesta né in ordine alla loro esistenza né in ordine alla loro sottoscrizione;
- gli estratti del libro giornale contabilità di [] [] [] [] s.p.a., costituenti prova dell'erogazione delle somme di cui ai suddetti contratti (doc. 10 e 11);
- gli estratti conto integrali relativi ai suddetti contratti, da cui si desumono gli importi dovuti (doc. 6 e 7).

Sulla base di tale documentazione, risulta provata la sussistenza dei fatti costitutivi del credito azionato.

DR Diritto del Risparmio

Senonché, parte convenuta ha eccepito il difetto di titolarità del credito e/o di legittimazione attiva in capo a Tanaro SPV s.r.l. in ragione del fatto che non sarebbe stato provato dall'attrice che l'operazione di cessione in blocco avrebbe avuto ad oggetto anche i crediti specifici di cui essa chiede il riconoscimento: in altri termini, parte convenuta non contesta né la cessione in blocco né l'efficacia della stessa - conseguita attraverso la pubblicazione in G.U. - ma il fatto che la suddetta cessione abbia specificamente riguardato il credito oggetto di causa.

L'eccezione è fondata.

Innanzitutto, giova precisare che la questione posta dal convenuto non riguarda il supposto difetto di legittimazione attiva di [] SPV s.r.l., quanto piuttosto la titolarità sostanziale del credito in capo all'odierna attrice.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass., Sez. Un., 16/2/2016, n. 2951), distinguendo i due concetti, hanno chiarito che a) la mancanza di legittimazione attiva integra una questione di rito e può ricavarsi dalla prospettazione





fatta nella domanda di parte attrice/ricorrente, in questo caso del creditore; b) la titolarità del rapporto controverso, dal lato attivo o passivo, oggetto dell'azione rappresenta una questione di merito, in quanto attiene alla fondatezza della domanda.

È pacifico, nel caso concreto, che l'attrice prospetta di essere la parte attiva del rapporto di credito dedotto in giudizio, sicché è escluso che possano esservi questioni di rito, mentre l'eccezione del convenuto mira a contestare la titolarità del rapporto, cioè il fatto che [] SPV s.r.l. sia effettivamente succeduta nella posizione dell'originario creditore ([].it s.p.a.) per effetto di una valida cessione dei suoi rapporti. Quindi, il convenuto ha sostanzialmente sollevato una questione preliminare di merito, onerando così la società di fornire la prova della titolarità dal lato attivo del rapporto obbligatorio.

A tal proposito, costituisce principio generale, ed è quindi applicabile anche all'operazione di cartolarizzazione, che un negozio di cessione, per essere opponibile, deve contenere gli elementi minimi necessari alla cognizione del debitore circa la modificazione dal lato attivo dell'obbligazione da lui contratta; a questo fine, tali elementi possono ricavarsi dal solo contratto di cessione, non essendo, tuttavia, necessaria o rilevante la sua accettazione. Pertanto, la pubblicazione nella G.U. dell'avvenuta cessione esonerà la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non dalla prova dell'esistenza della cessione stessa, in quanto una cosa è l'avviso della cessione, un'altra è la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto (Cass. civ., sez. III, 13.09.2018, n. 22268). Ne deriva che la sola allegazione della copia dalla pubblicazione nella G.U. non è sufficiente a





provare l'avvenuta cessione di quello specifico credito (Cass. civ., 31/01/2019, n. 2780).

Peraltro, se è vero che *"La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta"* (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020) e, del pari, vero che *"In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione"* (Cass. Civ., Sez. 3, 13/06/2019, n. 15884; Cass. Civ., Sez. 5, n. 31118/2017; Cass. Civ., Sez. III, n. 15884/2019; Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 31188 del 29/12/2017).

Quindi, ai fini della dimostrazione della titolarità del rapporto, la prova primaria è costituita dal contratto di cessione, da cui si possa ricavare che lo specifico credito azionato è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato.

Ad essa può, in subordine, sopperirsi con la dimostrazione che





il singolo credito ceduto integra tutti i requisiti e rientra in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione pubblicato in G.U.

Sul punto, si è pronunciata anche la giurisprudenza di merito: alcuni giudici sostengono che la prova dell'avvenuta cessione possa essere fornita solo con la produzione del contratto di cessione o, in alternativa, con una dichiarazione scritta e dettagliata firmata dalla cedente, nella quale si dia atto della cartolarizzazione di quella specifica posizione debitoria; altri giudicanti, per converso, facendo leva sulla lettera dell'art. 4 l. n. 130/1999, che richiama l'art. 58 TUB, ritengono sufficiente la produzione in giudizio dell'estratto della Gazzetta Ufficiale.

In definitiva, è rimesso all'apprezzamento del singolo giudice valutare, caso per caso, quali siano gli elementi in grado di fondare il proprio convincimento in merito alla titolarità del credito in capo alla società veicolo cessionaria.

Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che parte attrice non abbia fornito adeguata prova della titolarità del credito oggetto di causa.

Invero, a fronte dell'eccezione di difetto di titolarità del credito e/o di legittimazione attiva sollevata dal convenuto nella propria comparsa di costituzione e risposta, l'attrice non ha né prodotto in giudizio il contratto di cessione (con relativo elenco notarile dei crediti ceduti) né altro documento comprovante l'avvenuta cessione dello specifico credito - quale, in particolare, la dichiarazione ricognitiva della cessione rilasciata dal creditore cedente. Né ha provato (e neppure, in realtà, allegato) che il credito di cui pretende essere riconosciuta titolare soddisfa tutti i dodici criteri di inclusione elencati nell'avviso di cessione pubblicato in





G.U. (doc. 8 allegato alla citazione). Tali criteri di inclusione sono da intendersi quali requisiti che il credito - per potersi considerare rientrante nell'operazione di cessione in blocco - deve possedere cumulativamente e non alternativamente. Ciò si desume sia dal tenore letterale dell'avviso ("il Cessionario ha acquistato pro soluto dalla Cedente, con effetto giuridico dal 22 giugno 2015, crediti pecuniari rispondenti ai seguenti criteri alla data del 22 giugno 2015 [...]") sia dal fatto che trattasi di criteri tra loro compatibili e non di criteri volti ciascuno ad individuare una categoria distinta di crediti.

Per giunta, l'avviso prosegue prevedendo che "Ancorché rispondenti ai criteri di inclusione sopra indicati si intendono espressamente esclusi dal blocco di cessione i crediti per i quali sussista anche una soltanto delle seguenti circostanze". Segue elencazione di cinque criteri di esclusione.

Ciò posto, è evidente come, in presenza di una specifica eccezione di parte convenuta, e in assenza di qualsiasi successiva allegazione sul punto da parte della società attrice, risulti impossibile per il giudice verificare se il credito *de quo* rientri in tutti i criteri di inclusione e al tempo stesso non sia ricompreso tra le categorie escluse.

Né può giovare a parte attrice il mero dato della disponibilità, in capo alla stessa, dei documenti probatori del credito. Infatti, "la circostanza del possesso di documentazione relativa a un contratto di finanziamento tra terzi soggetti non è idonea a sostituire il documento attestante la cessione del credito. La semplice circostanza del possesso di tale documentazione, infatti, può giustificarsi sulla base di una pluralità di circostanze, come,





ad esempio, la qualità di semplice mandatario del creditore e non di cessionaria del credito" (Cass. civ., 31/01/2019, n. 2780).

Alla luce delle superiori considerazioni, va accolta l'eccezione di difetto di titolarità del credito azionato, con conseguente rigetto della domanda attorea.

Da ultimo, si osserva come l'intervenuta omologa del piano del consumatore - di cui è stato dato atto all'udienza di precisazione delle conclusioni del 13/12/2022 - non consenta di dichiarare la cessazione della materia del contendere come richiesto in via principale dal convenuto. Ciò in quanto parte attrice, pur dopo aver appreso dell'omologa, ha insistito per l'accoglimento della propria domanda, sicché non si può ritenere che le parti concordino sul venir meno di ogni residuo motivo di contrasto tra le stesse. Al contempo, l'intervenuto provvedimento di omologa, se inibisce l'avvio o la prosecuzione di azioni esecutive individuali e di azioni cautelari, certamente non preclude che il giudizio di cognizione relativo a credito ricompreso nel piano addivenga a sentenza, non rendendolo improcedibile né determinandone la sospensione.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo (D.M. 155/2014, scaglione da € 26.0001,00 a € 52.000,00, parametri medi vigenti a far data dal 23.10.2022), sono poste a carico di parte attrice in ragione del principio di soccombenza.

Nulla sulle spese del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Chieti, sulle quali avrebbe dovuto provvedere, appunto, il Tribunale dichiaratosi incompetente (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3122 del 07/02/2017: *"il giudice che si dichiara incompetente deve provvedere sulle spese della fase di giudizio svoltasi davanti a lui (e la relativa statuizione è*





appellabile, e non impugnabile con regolamento di competenza: cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21697 del 20/10/2011, Rv. 620334; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23727 del 19/11/2015, Rv. 638092; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11764 del 08/06/2016, Rv. 639916). *Necessario corollario del suddetto principio è che il giudice davanti al quale il processo sia riassunto deve provvedere solo sulle spese della fase della riassunzione e non anche su quelle della fase svoltasi davanti al giudice incompetente").*

P.Q.M.

Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. del [] sulla domanda proposta da [] **SPV s.r.l.**, in persona del legale rappresentante p.t., contro **T [] M []**, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:

- 1) Rigetta la domanda attorea;
- 2) Condanna [] SPV s.r.l. al pagamento, in favore di **T [] M []**, delle spese di lite, che liquida in € [] per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Vasto, 3/2/2023

IL GIUDICE

dott.ssa Maria Elena Faleschini

